



Città di Tempio Pausania

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

ALLEGATO B

REGOLAMENTO

***PER LE PROGRESSIONI TRA AREE
(cc.dd. Progressioni verticali)***

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n.

 del

Sommario

Sezione I:

Disposizioni comuni.....3

Sezione II:

Progressioni ex articolo 15 CCNL 16/11/2022 (progressioni ordinarie).....5

Sezione III:

Progressioni ex articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16/11/2022 (progressioni straordinarie).....8

Sezione I: Disposizioni comuni

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure per le progressioni tra le aree, anche denominate progressioni verticali, ai sensi dell'art 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dal D.L. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021 (progressioni ordinarie), nonché ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022 (progressioni straordinarie).
2. Le aree sono indicate dall'articolo 12 del CCNL 16/11/2022.
3. Le progressioni verticali consistono in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo del Comune di Tempio Pausania, e consentono il passaggio dall'area di appartenenza a quella immediatamente superiore attraverso un'apposita procedura comparativa interna.
4. La procedura riguardante le progressioni verticali si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all'inquadramento nell'area immediatamente superiore.

Articolo 2 – Avviso di procedura comparativa

1. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "*Piano triennale dei fabbisogni di personale*", può individuare, sussistendo i requisiti previsti dalla disciplina applicabile, i posti che possono essere coperti mediante procedure valutative interne ai sensi dell'articolo precedente.
2. Una volta approvato il PIAO, il Dirigente/Responsabile del Servizio Personale, sentito il Segretario Generale e il Dirigente del servizio oggetto della procedura comparativa, approva un apposito avviso, che viene poi pubblicato per almeno 10 (dieci) giorni all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Intranet al fine di garantire la corretta pubblicità e trasparenza della procedura.
3. L'avviso contiene l'indicazione dei requisiti di partecipazione, dei criteri/parametri di composizione della graduatoria di merito e delle modalità di presentazione delle domande.
4. L'istanza contiene la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente, in quanto utili alla partecipazione alla procedura. All'istanza è allegato il curriculum vitae adeguatamente aggiornato.
5. La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

Articolo 3 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Dirigente/Responsabile del Servizio Personale, sentito il Segretario Generale e il Dirigente del servizio oggetto della procedura comparativa, ed è composta da:
 - Presidente: Segretario Generale.
 - Componenti: due commissari scelti di volta in volta tra i Dirigenti/Funzionari, in relazione ai Settori coinvolti.
2. La Commissione valuta, secondo principi di buon andamento, efficienza e imparzialità, i titoli e le competenze posseduti dai dipendenti sino ad un massimo di 100 punti attribuiti con i criteri riportati nei successivi articoli, attenendosi al criterio della massima coerenza e funzionalità tra quanto dichiarato e il profilo oggetto della procedura comparativa.

Articolo 4 – Valutazione delle candidature e graduatoria finale

1. I candidati in possesso dei requisiti previsti dall'avviso sostengono una prova orale alla presenza della Commissione esaminatrice.
2. La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché la conseguente composizione della graduatoria di merito, è effettuata dalla Commissione nominata, che definisce il punteggio attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri/parametri indicati ai successivi articoli, nonché sulla base della prova orale sostenuta. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato che riporta il punteggio più elevato nell'area titoli o competenze professionali, in caso di ulteriore parità precede il candidato più anziano.
3. La graduatoria e la nomina del vincitore delle procedure di progressione verticale è approvata con determinazione del Dirigente/Responsabile del Servizio Personale e, non trattandosi di graduatoria concorsuale, viene utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione. Pertanto, la graduatoria in parola non consente successivi ed ulteriori utilizzi mediante scorrimento dei dipendenti eventualmente classificatisi nelle posizioni di merito successive a quella utile per la progressione, ad eccezione del caso di formale rinuncia all'assunzione nella nuova area da parte del dipendente vincitore della procedura.
4. Il dipendente vincitore sottoscrive con l'Ente un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nell'area immediatamente superiore (differenziale stipendiale iniziale) e, previo consenso, è esonerato dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del CCNL 16/11/2022. Altresì il vincitore, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

Articolo 5 – Trattamento economico

1. Il passaggio all'area immediatamente superiore per effetto della progressione verticale comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova area e ha decorrenza dalla data indicata nel nuovo contratto.
2. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto di precedenti progressioni economiche nell'area di provenienza, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza retributiva che viene assorbita nelle successive progressioni economiche all'interno dell'area.

Articolo 6 – Revoca della procedura comparativa e riapertura dei termini

1. L'Amministrazione, con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio Personale, può revocare la procedura comparativa, quando l'interesse pubblico lo richieda. Dell'avvenuta revoca è data comunicazione ai concorrenti.
2. L'Amministrazione, con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio Personale, può prorogare i termini della procedura, con adeguata motivazione, entro la scadenza dell'avviso originario. Il provvedimento di proroga è pubblicato con le stesse modalità dell'avviso precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.

Sezione II: Progressioni ex articolo 15 CCNL 16/11/2022 (progressioni ordinarie)

Articolo 7 – Ambito di applicazione

1. La presente sezione disciplina in modo specifico le progressioni verticali previste dall'articolo 15 del CCNL 16/11/2022, che possono essere attivate mediante procedura comparativa, nel rispetto del limite del 50% delle posizioni disponibili per l'accesso dall'esterno in tutte le modalità consentite dall'ordinamento.

Articolo 8 – Requisiti di partecipazione

1. Alle procedure ordinarie di progressione tra le aree possono partecipare i dipendenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - assunti di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
 - inquadrati nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto della procedura comparativa, per un periodo di almeno 3 anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, fermo restando il requisito del possesso delle 3 valutazioni positive, tenendo conto anche del periodo maturato a tempo determinato ovvero presso altra pubblica amministrazione;
 - in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno;
 - che abbiano ricevuto una valutazione positiva secondo il sistema di valutazione della performance al tempo vigente¹, in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora vi siano compresi periodi nei quali non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza del servizio;
 - non destinatari di provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno e, pertanto, per la partecipazione alle procedure ordinarie di progressione verticale, sono i seguenti:
 - per il passaggio all'area degli operatori esperti: diploma di scuola secondaria superiore oppure diploma professionale oppure qualifica professionale;
 - per il passaggio all'area degli istruttori: diploma d'istruzione di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) di durata quinquennale (maturità) rilasciato da un Istituto Statale o riconosciuto dallo Stato;
 - per il passaggio all'area dei funzionari e della elevata qualificazione: diploma di laurea rilasciato secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999, laurea specialistica (DM 509/1999), laurea magistrale (DM 270/2004).
3. Resta ferma la facoltà di richiedere, per particolari profili e in relazione al carattere tecnico- professionale delle competenze necessarie, il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli elencati, così come definito nell'apposito avviso della procedura comparativa.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

Articolo 9 – Elementi di valutazione e punteggi

1. Ai fini della procedura comparativa per le progressioni verticali di cui alla presente sezione, costituiscono elementi di valutazione:
 - valutazione positiva (per valutazione positiva si intende un punteggio maggiore o uguale a 60/100) conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
 - assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
 - possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
 - numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
2. Agli elementi di valutazione sono attribuiti i seguenti punteggi:

A) Valutazione positiva della performance (massimo 50 punti):

Valutazione della performance individuale, quale media della valutazione conseguita dal candidato negli ultimi tre anni, come di seguito indicato:

Valutazione media	Punteggio
Da 96 a 100	50
Da 86 a 95	40
Da 76 a 85	30
Da 60 a 75	20

B) Possesso di titoli o competenze professionali (massimo 45 punti):

- possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, con attribuzione di **massimo 5 punti**, come di seguito indicato:

Titolo di studio	Punteggio
Diploma di scuola secondaria di II grado <i>(attinente al profilo oggetto della procedura)</i>	Punti 1
Diploma di scuola secondaria di II grado <i>(non attinente al profilo oggetto della procedura)</i>	Punti 0,5
Diploma di laurea triennale <i>(attinente al profilo oggetto della procedura)</i>	Punti 2
Diploma di laurea triennale <i>(non attinente al profilo oggetto della procedura)</i>	Punti 1,5
Laurea magistrale o specialistica, a ciclo unico o del vecchio ordinamento <i>(attinente al profilo oggetto della procedura)</i>	Punti 5 <i>(il punteggio assorbe quello spettante per il diploma di laurea triennale)</i>
Laurea magistrale o specialistica, a ciclo unico o del vecchio ordinamento <i>(non attinente al profilo oggetto della procedura)</i>	Punti 3 <i>(il punteggio assorbe quello spettante per il diploma di laurea triennale)</i>
Master universitario di I livello	Punti 1 <i>(per ciascun titolo)</i>
Master universitario di II livello	Punti 1,5 <i>(per ciascun titolo)</i>

- servizio prestato, nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della procedura comparativa, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con l'attribuzione di 1 punto per ogni anno di servizio prestato nel servizio oggetto della procedura comparativa, fino ad un **massimo di 15 punti**, non considerando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e considerando come anno pieno le frazioni uguali o superiori a sei mesi;
- competenze professionali attinenti al profilo oggetto della procedura comparativa, accertate tramite una prova orale sugli argomenti indicati nell'avviso e valutata sulla scorta dei criteri individuati dalla Commissione esaminatrice, fino a un **massimo di 20 punti**;
- corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti al profilo oggetto della procedura comparativa, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo, svolti nell'ultimo triennio, con attribuzione di 1 punto per ogni corso, fino ad un **massimo di 5 punti**;

C) Numero e tipologia di incarichi rivestiti (massimo 5 punti)

Valutazione degli incarichi formalmente attribuiti nei 5 anni precedenti il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comparativa, come di seguito indicato:

INCARICO <i>(per l'accesso all'area degli Istruttori)</i>	PUNTEGGIO
Agente contabile	Punti 1 <i>per ogni anno di incarico</i>
Attività di coordinamento di altro personale	Punti 2 <i>per ogni anno di incarico</i>
Assegnazione di compiti che comportano specifiche responsabilità <i>(art. 84 del C.C.N.L. 16/11/2022, ex art. 70- quinquies C.C.N.L. 21/05/2018)</i>	Punti 2 <i>per ogni anno di incarico</i>

INCARICO <i>(per l'accesso all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione)</i>	PUNTEGGIO
Agente contabile	Punti 1 <i>per ogni anno di incarico</i>
Assegnazione di compiti che comportano specifiche responsabilità <i>(art. 84 del C.C.N.L. 16/11/2022, ex art. 70- quinquies C.C.N.L. 21/05/2018)</i>	Punti 2 <i>per ogni anno di incarico</i>
Assegnazione dell'indennità di funzione <i>(art. 97 del C.C.N.L. 16/11/2022)</i>	Punti 2 <i>per ogni anno di incarico</i>
Attribuzione di mansioni superiori <i>(art. 52 del d.lgs. 165/2001)</i>	Punti 2 <i>per ogni anno di incarico</i>

Sezione III: Progressioni ex articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16/11/2022 (progressioni straordinarie)

Articolo 10 - Ambito di applicazione

1. La presente sezione disciplina in modo specifico le progressioni verticali previste dall'articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16/11/2022, che possono essere attivate esclusivamente nel periodo definito dagli stessi CCNL, mediante procedura valutativa, finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della L. n. 234 del 30/12/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL Comparto Funzioni locali.

Articolo 11 - Requisiti di partecipazione

1. Alle procedure straordinarie di progressione tra le aree possono partecipare i dipendenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - assunti di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
 - inquadrati nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto della procedura comparativa, tenendo conto anche del periodo maturato a tempo determinato ovvero presso altra pubblica amministrazione;
 - che abbiano ricevuto una valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora vi siano compresi periodi nei quali non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza del servizio;
 - non destinatari di provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. I titoli di studio per la partecipazione alle procedure straordinarie di progressione verticale sono indicati alla Tabella C di cui al CCNL 16 novembre 2022 del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021, come aggiornata dall'art.12 comma 2 del CCNL 23 febbraio 2026, come segue:

Progressione tra le aree	Requisiti
da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile.
da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; oppure - assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile.
da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente secondo quanto stabilito, in materia, da norme di legge o di regolamento, ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura. I requisiti di accesso all'area di destinazione non possono essere oggetto di valutazione ai sensi del successivo articolo 12.

Articolo 12 – Elementi di valutazione e punteggi

- Ai fini della procedura comparativa per le progressioni verticali di cui alla presente sezione, costituiscono elementi di valutazione:
 - esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
 - titolo di studio;
 - competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.
- Agli elementi di valutazione sono attribuiti i seguenti punteggi:

Esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;

- Servizio prestato, nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della procedura comparativa, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con l'attribuzione di 2 punti per ogni anno di servizio prestato nel servizio oggetto della procedura comparativa, fino ad un **massimo di 40 punti**, non considerando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e considerando come anno pieno le frazioni uguali o superiori a sei mesi. Non sono computati gli anni necessari per l'accesso in deroga alla progressione.

Titolo di studio (massimo 20 punti):

- Possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti come requisiti di partecipazione alla procedura valutativa, come di seguito indicato:

Titolo di studio	Punteggio
Diploma di scuola secondaria di II grado (<i>attinente al profilo oggetto della procedura</i>)	Punti 2
Diploma di scuola secondaria di II grado (<i>non attinente al profilo oggetto della procedura</i>)	Punti 1
Diploma di laurea triennale (<i>attinente al profilo oggetto della procedura</i>)	Punti 6
Diploma di laurea triennale (<i>non attinente al profilo oggetto della procedura</i>)	Punti 4
Laurea magistrale o specialistica, a ciclo unico o del vecchio ordinamento (<i>attinente al profilo oggetto della procedura</i>)	Punti 15 (il punteggio assorbe quello spettante per il diploma di laurea triennale)
Laurea magistrale o specialistica, a ciclo unico o del vecchio ordinamento (<i>non attinente al profilo oggetto della procedura</i>)	Punti 7 (il punteggio assorbe quello spettante per il diploma di laurea triennale)
Master universitario di I livello	Punti 2 (per ciascun titolo)
Master universitario di II livello	Punti 5 (per ciascun titolo)

Competenze professionali (massimo 40 punti):

- conoscenze informatiche riconosciute con certificazione con attribuzione di 2 punti per ciascuna certificazione, per un **massimo di 4 punti**;
- corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti al profilo oggetto della procedura comparativa, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo, svolti nell'ultimo triennio, con attribuzione di 1 punto per ogni corso o abilitazione professionale, fino ad un **massimo di 6 punti**;
- competenze professionali attinenti al profilo oggetto della procedura comparativa, accertate tramite un colloquio sugli argomenti indicati nell'avviso e valutata sulla scorta dei criteri individuati dalla Commissione esaminatrice, fino a un **massimo di 30 punti**.

Articolo 13 – Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme dei CCNL di riferimento e a quelle in materia di procedure concorsuali contenute nel vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.